



# COMUNE DI SAN VENANZO

## PROVINCIA DI TERNI

Prot. 4773

San Venanzo (Tr), lì 2.7.19

ORDINANZA N. 21/19

**Oggetto: Inconveniente igienico sanitario in (omissis) – ordinanza contingibile ed urgente in materia sanitaria.**

### IL SINDACO

- Preso atto della presenza di una problematica a carattere igienico sanitario, consistente nella presenza tra la (omissis) di un comignolo al servizio di un'abitazione sito ad un'altezza tale da provocare la fuoriuscita del fumo in corrispondenza delle abitazioni limitrofe;
- Rilevato che il fabbricato interessato dalla problematica è censito al N.C.U. del Comune di San Venanzo al (omissis), e risulta intestato a (omissis), ed attualmente concesso in locazione a (omissis);
- Considerato che, in sede di sopralluogo congiunto sul posto condotto dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale del Comune di San Venanzo e dell'Asl Umbria 1, all'esito del quale veniva redatto verbale n. 3/19Sop. - prot. 4079 del 31.5.19, veniva constatato quanto segue: *«il fabbricato di cui in parola, sito (omissis), sorge su un unico livello, molto più basso rispetto agli edifici circostanti. Il comignolo sito sulla sommità dello stesso, pertanto, si colloca ad un'altezza inferiore ai tetti delle abitazioni vicine, ed è sottostante in corrispondenza della finestra dei (omissis), nonché dei terrazzi di alcune abitazioni prospicienti lo stesso, ed attualmente disabitate. Al momento del sopralluogo, essendo la temperatura mite, dal comignolo non saliva fumo, ma è facile immaginare che, con l'accensione di stufe e/o camini, il fumo possa naturalmente salire verso le finestre delle abitazioni circostanti e in particolare nell'abitazione degli esponenti»;*
- Preso atto, altresì, che, a seguito del predetto sopralluogo, con nota prot. 103985-19 del 7.6.2019, l'Usl Umbria 1 richiedeva al Comune di San Venanzo l'emissione di un provvedimento nei confronti di (omissis), proprietaria dell'immobile, *«onde evitare inconvenienti di natura igienico-sanitaria dovuti alla presenza di fumo nell'abitazione dei (omissis) e nelle abitazioni circostanti di voler entro 60 (sessanta) giorni alzare il comignolo dell'abitazione di (omissis) fino al tetto sopra tutte le finestre degli edifici sottostanti»;*
- Ritenuto, quindi, di dover provvedere secondo il giudizio espresso dall'Usl Umbria 1;
- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006;
- Visto l'art. 890 c.c., così come letto ed interpretato dalle pronunce della Corte di Cassazione nn. 13449 del 30.6.2016 e 20357 del 24.8.2017, a mente delle quali *«in difetto di una disposizione regolamentare, si ha pur sempre una presunzione di pericolosità [della canna fumaria], seppure relativa, che può essere superata solo ove la parte interessata al manufatto dimostri che mediante opportuni accorgimenti può evitarsi al pericolo od al danno del fondo vicino»;*
- Atteso che si deve procedere alla soluzione di che trattasi, vista la pericolosità per la salute pubblica, il tutto prima del sopraggiungere della stagione autunnale;

- Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali",

### **ORDINA**

a (*omissis*) proprietaria dell'immobile censito al N.C.U. del Comune di San Venanzo al (*omissis*), **di provvedere ad effettuare entro 60 (sessanta) giorni a far data dalla notifica della presente ordinanza:**

- **un intervento edilizio di elevazione del comignolo oggetto del presente provvedimento al fine di portare l'uscita del fumo oltre tutte le finestre degli edifici sottostanti, ed in modo tale che il fumo non possa nuocere agli abitanti degli immobili circostanti.**

**Resta salva la predisposizione di tutto quanto all'uopo necessario ai fini edilizi ed urbanistici.**

### **AVVISA**

che il mancato rispetto di quanto ordinato nel corpo della presente comporta, qualora ne ricorrano i presupposti, le seguenti conseguenze:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 7-*bis* del D. Lgs. 267/2000, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, fatte salve le ulteriori sanzioni amministrative applicabili ai sensi della normativa vigente;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- l'esecuzione in danno con sopportazione degli oneri e delle spese a carico della proprietà, salvo comunque il risarcimento di ogni ulteriore danno sofferto dall'Amministrazione Comunale, compreso anche l'eventuale danno ambientale.

### **AVVISA INOLTRE**

- che ai sensi dell'art. 3, co. 4, L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Umbria, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica;
  - che la presente ordinanza deve anche intendersi come comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai soggetti portatori di interessi qualificati ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. L. 241/90;
  - che ai sensi dell'art. 8, L. 241/90 e ss. mm.:
- a) l'Amministrazione Competente è il Comune di San Venanzo;
  - b) il responsabile del Procedimento è il Sindaco;
  - c) Presso l'Ufficio di Polizia Locale, può essere presa visione degli atti.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel sito web istituzionale (art. 32, L. 69/09), ai sensi dell'art. 124, co. 1, T.U.E.L. n. 267/00 e nelle altre forme previste per legge;
- venga notificata a:
  - (*omissis*);
- venga trasmessa a:
  - a) USL Umbria 1 – Dipartimento di prevenzione U.O.S Igiene e Sanità Pubblica Media Valle del Tevere;
  - b) Ufficio di Polizia Locale di San Venanzo che dovrà verificare l'esecuzione della stessa.

Il Sindaco  
(*Marsilio Marinelli*)